

N. R.G. 44-1/2024



Tribunale Ordinario di Fermo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli Presidente

dott. Sara Marzialetti Giudice rel.

dott. Francesco De Perna Giudice

nel procedimento n. 44-01/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

_____ nato a Porto San Giorgio (FM) il _____ e ivi residente in
V. _____, C.F. RS _____, rappresentato dall'Avv. Bruno
Torretti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Adige
n. 26 Sant'Elpidio a Mare (FM) (C.F. TRRBRN58P13I324P, fax 0733812161, Pec:
brunotorretti@legalmail.it)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso in data 23.07.2024, con il quale il ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
- vista la documentazione prodotta (Docc. 1-Documento di identità e codice fiscale; 2-Stato di famiglia; 3-Cessazione effetti civili matrimonio; 4-Certificato casellario giudiziale; 5-Nota di trascrizione immobiliare a seguito di decesso del padre; 6-Certificazioni Uniche



i) il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e non ha disponibilità liquide;

j) il debitore mette a disposizione i suoi beni costituiti dalle quote degli immobili sopraindividuati, con esclusione della modesta retribuzione dallo stesso percepita, in virtù di contratto a tempo determinato, e pari a euro 1.300,00 mensili (cfr. pag.11 della relazione O.C.C.), prevedendo l'O.C.C. la durata della procedura di liquidazione controllata in tre anni;

k) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; l) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di _____) nato a Porto San Giorgio (FM) il _____ e ivi residente in _____
R_____;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott.ssa Loredana Marziali con studio in Porto San Giorgio (FM), alla via Via Giordano Bruno 191;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.080,00 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Russo Antonio;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione



ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 1/10/2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Sara Marzialetti

Il Presidente

dott. Bruno Castagnoli

